

RISPOSTA DI ENEL SPA
AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 455/2013/R/EEL
**“Interventi straordinari di adeguamento della regolazione tariffaria dei servizi di
distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica”**

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel condivide la proposta di modifica del trattamento dei contributi di connessione ai fini tariffari dal 2014 e l'introduzione della perequazione dei contributi per l'anno 2013.

Tali misure risultano quanto mai urgenti al fine di garantire la stabilizzazione dei ricavi delle imprese di distribuzione; infatti il livello dei contributi, già dal 2012, è stato sensibilmente inferiore rispetto a quello preso a riferimento per la determinazione dei costi riconosciuti (livello del 2010).

Inoltre, la proposta di portare anche i contributi di connessione a *forfait* a detrazione del capitale investito è corretta dal punto di vista economico e regolatorio, come peraltro argomentato dall'Autorità nei documenti di consultazione che hanno preceduto l'avvio del quarto periodo tariffario e come risulta dalla Relazione AIR alla delibera ARG/elt 199/11.

I contributi di connessione a *forfait* con la modifica proposta sarebbero infatti considerati come una fonte di finanziamento per la realizzazione di investimenti, coerentemente con la *ratio* sottostante il pagamento del contributo da parte del cliente.

Viceversa il mantenimento della regolazione vigente non garantisce la coerenza del sistema tariffario, non esistendo alcuna relazione economica tra i costi operativi e i ricavi da contributi di connessione. Infatti una richiesta di connessione non comporta maggiori costi operativi, a parte le spese amministrative già coperte dai diritti fissi.

Tuttavia evidenziamo che, ai fini del calcolo delle tariffe dovrebbero essere soggetti al nuovo trattamento solo i contributi a *forfait* del 2012; infatti, solo dal momento in cui cessano di coprire i costi operativi, i contributi possono essere considerati come una forma di finanziamento degli investimenti. Quindi, essendo il 2014 il primo anno di applicazione del nuovo meccanismo dovrebbero essere considerati ai fini del nuovo trattamento i contributi di un solo anno (per convenzione il 2012). Se invece il nuovo trattamento fosse esteso anche ai contributi a *forfait* degli anni 2010 e 2011 dovrebbe essere rimborsata, in teoria, la quota di costi operativi coperta dai contributi negli ultimi due anni, pari ad oltre 600 milioni di euro.

Riteniamo inoltre che anche la quota del 20% dei contributi a preventivo a copertura delle spese generali o amministrative, in un logica di semplificazione amministrativa e gestionale, dovrebbe essere portata a detrazione del capitale investito, incrementando anche in questo caso la quota di costi operativi riconosciuti.

Al fine di consentire l'accertamento dei ricavi tariffari per il 2014, si richiede di dare evidenza, nella parte motiva della delibera di determinazione delle tariffe obbligatorie, anche delle decisioni finali

assunte in relazione alla metodologia applicata (ad esempio il relazione ai criteri seguiti per il calcolo degli ammortamenti e al trattamento del 20% delle spese amministrative dei contributi a preventivo).

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di un meccanismo di perequazione dei contributi per l'anno 2013.

S2. Osservazioni sull'ipotesi di modifica del trattamento dei contributi a *forfait* a partire dall'anno 2014.

Come evidenziato nelle osservazioni di carattere generale, le modifiche sono necessarie per garantire l'equilibrio economico e finanziario degli operatori.

In merito al meccanismo di perequazione dei contributi per l'anno 2013 si richiede di valutare l'opportunità di non prevedere, diversamente dalla perequazione contributi 2010 e 2011, l'applicazione di franchigie.

S3. Al paragrafo 3.10, viene proposto di non portare in detrazione del capitale investito la quota del 20% dei contributi a preventivo a copertura delle spese generali. Come si valuta, sia in termini applicativi che di coerenza con il trattamento contabile di tali poste, la possibilità di portare anche detta quota di ricavo in detrazione del capitale investito? Motivare la risposta.

Come evidenziato nelle osservazioni di carattere generale, riteniamo che anche la quota del 20% dei contributi a preventivo a copertura delle spese generali o amministrative, in un logica di semplificazione amministrativa e gestionale, dovrebbe essere portata a detrazione del capitale investito.

S4. Osservazioni sulle ipotesi applicative relative alle modalità di degrado dei contributi.

Come evidenziato nelle osservazioni di carattere generale, evidenziamo che, ai fini del calcolo delle tariffe dovrebbero essere soggetti al nuovo trattamento solo i contributi a *forfait* del 2012 e non del triennio 2010-2012 come sembra evincersi dal punto 4.6 del documento per la consultazione.

S5. Osservazioni sull'ipotesi di attribuzione convenzionale dei contributi in conto capitale relativi agli anni 2007-2012 come percepiti ai fini della realizzazione di "linee MT" e "linee BT".

S6. Osservazioni sulle ipotesi di allocazione dei costi.

Le proposte sono condivisibili